



# **COMUNE DI ACRI**

**Provincia di Cosenza**

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI ED ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE**

Approvato con delibera di consiglio comunale n. 8 del 07/05/2018

## **INDICE**

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Ambito di applicazione del Regolamento

Art. 3 – Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda

Art. 5 – Termini di presentazione della domanda di rateizzazione e scadenza delle rate

Art. 6 – Interessi

Art. 7 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

## **Art. 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare le rateizzazioni di pagamento dei carichi arretrati di tributi comunali, ed extratributarie ( p.e. servizio idrico ) non affidati in concessione a terzi, risultanti da avvisi di accertamento o ingiunzioni fiscali.

## **Art. 2**

### **Ambito di applicazione del Regolamento**

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche:

- ai tributi e di entrate extratributarie che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato;
- in caso di definizione agevolata delle sanzioni;
- all'istituto dell'accertamento con adesione.

2. La rateizzazione non può essere accordata :

- quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 150,00 ( centocinquanta)
- quando è iniziata la procedura coattiva con affido all'Agente delle Riscossione ovvero quando è iniziata procedura esecutiva ovvero il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo;
- quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'art. 5 - comma 6 - del presente Regolamento.

3. Competente all'applicazione del presente Regolamento è il Funzionario responsabile del tributo, o dell'entrata extratributaria, responsabile dell'entrata di cui si chiede la rateizzazione.

## **Art. 3**

### **Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione**

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso, su richiesta del contribuente, che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, che il contribuente stesso dichiarerà con autocertificazione.

2. Il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori ad euro 25 (venticinque ), nei seguenti limiti:

1. fino ad un massimo di 6 mesi: per importi da euro 150 ad euro 500 **senza** fideiussione;
2. fino ad un massimo di 12 mesi: per importi da euro 500,01 ad euro 1.500,00 **senza** fideiussione;
3. fino ad un massimo di 18 mesi: per importi da euro 1.500,01 ad euro 3.000,00 **senza** fideiussione.
4. fino ad un massimo di 24 mesi: per importi da € 3.000,01 a € 5.000,00 senza fideiussione;
5. fino ad un massimo di 30 mesi per importi superiori ad euro 5.000,01 con fideiussione.

Le concessioni di rateizzazioni, come precisato al punto 5., sono subordinate alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria assicurativa stipulata con primaria compagnia o fideiussione bancaria, avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre.

3. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti purché tutti attinenti al medesimo tributo ovvero dell'entrate extratributarie e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 2 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.

4. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.

5. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma 2 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.

#### **Art. 4**

##### **Modalità di presentazione della domanda**

1. La domanda di rateizzazione deve essere presentata all'ufficio competente in materia di gestione del tributo di cui si chiede la rateizzazione.
2. La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente allo sportello del protocollo generale, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento di identità.

#### **Art. 5**

##### **Termini di presentazione della domanda di rateizzazione e scadenza delle rate**

1. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto (60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'atto). La prima rata deve essere versata entro 30 ( trenta) giorni dalla notifica dell'avviso. Sulle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
2. La domanda di rateizzazione in caso di avviso di accertamento definitivo, deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva. In tale ipotesi la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell'avviso di accertamento. Il periodo di dilazione decorre dalla data di definitività dell'atto di accertamento, pertanto la relativa rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo che ancora residua rispetto al limite massimo di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Regolamento.

3. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto e nei termini previsti dal regolamento dell'accertamento con adesione. Sull'importo delle rate successive alla prima sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento, gli interessi sono dovuti in misura pari al tasso di interesse legale aumentato di tre punti percentuali, e comunque in misura non superiore alla misura del 6% annuo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di **due rate anche non consecutive** il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima.  
Pertanto, l'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva.
5. Nelle ipotesi di rateizzazione di cui ai precedenti commi 1 e 3 (rispettivamente: adesione all'accertamento con eventuale definizione agevolata delle sanzioni e accertamento con adesione) qualora intervenga, successivamente all'avvio della procedura di pagamento rateale con applicazione delle sanzioni in misura ridotta per adesione, la presentazione da parte del contribuente del ricorso tributario, questa comporterà l'automatica rideterminazione dell'importo rateizzato con applicazione delle sanzioni nella misura intera irrogata.
6. Nelle medesime ipotesi di cui al precedente comma 4, in caso di decadenza automatica della rateizzazione saranno recuperate le sanzioni nella misura intera irrogata.
7. Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.

## **Art. 6**

### **Interessi**

1. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione, aumentato di 3 (tre) punti percentuali e comunque in misura non superiore al 6 (sei) % annuo.
2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata, secondo quanto previsto all'articolo 5 del presente Regolamento, e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.

## **Art. 7**

### **Disposizioni finali ed entrata in vigore**

1. Con l'emanazione delle presenti disposizioni si intendono abrogate le precedenti norme, contenute in altri regolamenti comunali, in materia di rateizzazioni di pagamento di tributi arretrati. Le eventuali rateizzazioni già concesse ed ancora in corso continuano a seguire le precedenti disposizioni.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e si applica pertanto a tutte le istanze di rateizzazione pervenute da quella data.